SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 dicembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Regione Toscana

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 206/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 novembre 2012, n. **212**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 22.900 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 26.320 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 6 e 7 del medesimo Accordo pari a euro 340.300 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 3, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia qui di seguito denominati le «Parti Contraenti»,

Spinti dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;

Animati da mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Stati nei campi della cultura e dell'istruzione;

Convinti che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e serbo;

Convinti che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette tra Ministeri, istituzioni culturali e di istruzione, nonché tra Regioni ed Amministrazioni locali dei due Stati;

Consapevoli inoltre dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo che regionale, le Parti Contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito del programmi dell'Unione Europea, dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, nonché nell'ambito dell'Iniziativa Centro Europea in particolare e di altri Organismi Internazionali e Regionali, al fine di promuovere ed incoraggiare un'adeguata partecipazione a tali programmi,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Finalità

Lo scopo del presente accordo è di realizzare programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e di istruzione.

Articolo 2

Settori di collaborazione

Ciascuna delle Parti svilupperà e favorirà particolarmente:

la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione;

la cooperazione per la tutela del patrimonio culturale, artistica ed archeologico;

la cooperazione tra le istituzioni culturali, gli istituti di istruzione e di istruzione superiore, di alta formazione artistica, incluse le istituzioni musicali e coreutiche dei due Stati;

la cooperazione nel settore artistico, mediante gli scambi di artisti, professionisti del settore artistico, esperti e studiosi, docenti e studenti universitari;

la cooperazione in campo editoriale, verranno incoraggiate in particolare la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte contraente;

la cooperazione nel campo dei media, in particolare quella fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Stati;

la cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi fra le rispettive amministrazioni competenti per materia;

la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico.

Articolo 3

Collaborazione nel settore dell'istruzione

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio linguistico ed archeologico dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:

a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte;

b) la cooperazione per la formazione di docenti della lingua dell'altra Parte;

c) l'invio di lettori nell'altro paese, in regime di reciprocità, nonché ai fini del rispettivo sviluppo dell'insegnamento e della ricerca nel campo dell'italianistica e della serbistica;

d) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua serba presso le rispettive scuole secondarie superiori;

e) la concessione, in regime di reciprocità, di borse di studio a studenti universitari e post-universitari per lo svolgimento di studi e ricerche;

f) lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;

g) lo studio comparativo dei metodi e programmi didattici, universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreica, auspicando altresì forme di cooperazione tra Atenei per l'eventuale rilascio di titoli congiunti e la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento di titoli e di periodi di studio universitari;

h) lo sviluppo della collaborazione tra istituzioni della formazione delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del design, al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilità e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;

i) l'estensione dei programmi di scambio di docenti esistenti tra i due Paesi agli istituti di istruzione primaria, secondaria che ne facciano richiesta;

j) lo sviluppo di scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;

k) la cooperazione nell'ambito dei metodi e dei materiali didattici;

l) gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti.

Articolo 4

Patrimonio culturale

Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggerà il restauro e la fruizione dei monumenti storici, la diffusione della tutela e dello studio del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico; esse promuoveranno altresì la qualità dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanea.

Le Parti Contraenti presteranno particolare attenzione alla ricerca storica, alla protezione, manutenzione e segnalazione dei monumenti serbi in Italia e dei monumenti italiani in Serbia.

Articolo 5

Istituti di Cultura

Ciascuna delle Parti contraenti sosterrà nella misura delle proprie disponibilità, l'attività degli Istituti di Cultura e delle rispettive sezioni, nonché dei Comitati della Società Dante Alighieri, promuovendo il loro funzionamento conformemente alla legislazione vigente nel Paese ove essi operano.

Articolo 6

Collaborazione artistica

Ciascuna delle Parti Contraenti favorirà ogni forma di scambio culturale e artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza ed ulteriore avvicinamento fra i due Paesi.

A tale scopo esse promuoveranno in particolare modo:

a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei più svariati settori: letteratura, arti figurative, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema ed audiovisivo;

b) l'organizzazione di conferenze, seminari, atelier artistici, festival ed altri eventi di carattere culturale ed artistico;

c) per quanto attiene alle iniziative di cui ai punti *a)* e *b)* del presente articolo, le Parti si impegnano a favorire la mobilità e la partecipazione agli specifici Programmi Europei e Regionali;

d) La Commissione Mista, prevista al successivo Articolo 15, potrà predisporre proposte atte a favorire, secondo il principio della reciprocità, l'accesso di studenti, insegnanti e ricercatori a musei e siti culturali statali, sul territorio dei due Stati.

Articolo 7

Collaborazione nell'editoria

Le Parti Contraenti favoriranno la traduzione e l'edizione di opere letterarie e scientifiche, con particolare riguardo alle scienze umane, archeologiche e sociali.

Articolo 8

Collaborazione nel settore dei media
e delle produzioni radio-televisive

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dei media, ed in particolare ogni forma di collaborazione fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.

Articolo 9

Collaborazione per il contrasto al traffico illecito
di beni culturali

Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare una stretta cooperazione, nelle azioni di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, culturale, demografico, etnologico ed antropologico, promuovendo lo scambio di informazioni ed attività di formazione ed addestramento fra le rispettive forze dell'ordine al fine di prevenire i reati attinenti al citato traffico illecito.

Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi della Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Proprietà di Beni Culturali e tenendo in considerazione i principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati ed Illecitamente Esportati e degli altri Accordi internazionali in materia ai quali entrambi i Paesi aderiscono.

Le Parti Contraenti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale subacqueo, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Articolo 10

Diritti d'autore e Diritti connessi

Le Parti Contraenti si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi.

Articolo 11

Biblioteche ed Archivi

Le due Parti Contraenti incentiveranno la collaborazione nel campo dell'informatica bibliotecaria, promuoveranno i contatti diretti tra le biblioteche ed archivi, nonché lo scambio reciproco di specialisti e di pubblicazioni informative.

Articolo 12

Settore giovanile e dello Sport

Ciascuna delle Parti incoraggerà la cooperazione ed i programmi di scambio nel settore giovanile, così come la diretta cooperazione e lo scambio tra organizzazioni sportive dei due Paesi.

Articolo 13

Collaborazione con Enti territoriali e Regioni

Le Parti Contraenti si impegneranno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra le Autorità locali e regionali dei rispettivi Paesi, secondo la legislazione vigente.

Articolo 14

Diritti Umani

Le Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze, seminari, così come attività specifiche, per favorire le relazioni fra competenti autorità nazionali e locali in questo settore.

Articolo 15

Commissione Mista

In vista dell'applicazione del presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione Mista culturale e per l'istruzione incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e per l'istruzione e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali, che recepiscano i principi generali e le disposizioni particolari del presente Accordo.

La Commissione Mista potrà sottoporre all'approvazione delle rispettive Autorità competenti le modifiche al presente Accordo ritenute necessarie. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure fissate d'intesa tra le Parti.

Tale Commissione, si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo decadrà, a tutti gli effetti l'Accordo Culturale fra Repubblica italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia firmata il 3 dicembre 1960 a Roma.

Articolo 17

Modifiche e Soluzione delle controversie

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti Contraenti, entreranno in vigore secondo le modalità stabilite per le vie diplomatiche.

Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Articolo 18

Durata e validità

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno di ricevimento della notifica stessa.

La denuncia del presente Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi avviati ai sensi dello stesso, salvo quanto diversamente stabilito dalle Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma il 13 novembre 2009, in due originali, in lingua italiana e serba, tutti e due facenti ugualmente fede.

p. Il Governo della Repubblica italiana

p. Il Governo della Repubblica di Serbia

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3285):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA) l'8 maggio 2012.

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 22 maggio 2012 con pareri delle Commissioni 1ˆ, 5ˆ e 7ˆ.

Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 5 giugno 2012 e il 1º agosto 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 7 agosto 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5421):

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 settembre 2012 con pareri delle Commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 settembre 2012 e il 3 ottobre 2012.

Esaminato in Aula il 15 ottobre 2012 ed approvato il 16 ottobre 2012.

12G0232

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2012.

Autorizzazione all'emissione di carte valori postali per l'anno 2013 ed integrazione del programma di emissioni filateliche per l'anno 2012.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2013 carte-valori postali commemorative e celebrative;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma delle carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2012 autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2013, delle seguenti carte-valori postali:

a. francobolli celebrativi del Festival Lirico dell'Arena di Verona, nel centenario della fondazione;

b. francobolli celebrativi del Club Alpino Italiano, nel 150° anniversario della fondazione;

c. francobolli celebrativi del Politecnico di Milano, nel 150° anniversario della fondazione;

d. francobolli celebrativi dell'Editto di Milano, nel 1700° anniversario della promulgazione;

e. francobolli celebrativi del 550° anniversario della definizione dei confini della Repubblica di San Marino;

f. francobolli celebrativi degli Uccelli delle Alpi;

g. francobolli celebrativi di Europa 2013;

h. francobolli celebrativi della Giornata della Filatelia;

i. interi postali celebrativi del 100° anniversario dell'istituzione dell'ufficio postale "Roma Quirinale";

l. francobolli commemorativi di Gabriele d'Annunzio, nel 150° anniversario della nascita;

m. francobolli commemorativi di Giovanni Boccaccio, nel VII centenario della nascita;

n. francobolli commemorativi di Giuseppe Verdi, nel bicentenario della nascita;

o. francobolli commemorativi di Giuseppe Gioacchino Belli, nel 150° anniversario della scomparsa;

p. francobolli commemorativi di Anna Maria Luisa de' Medici, nel 270° anniversario della scomparsa;

q. interi postali commemorativi di Arcangelo Corelli, nel III centenario della scomparsa.

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«*ee)* francobolli celebrativi del Concilio Ecumenico Vaticano II, in occasione del 50° anniversario dalla solenne apertura.».

Art. 3.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle cartevalori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Dato a Roma, addì 28 settembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 107

12A12731

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2012.

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012 di autorizzazione all'emissione di carte valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2012.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982. n. 655;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma delle carte valori postali commemorative e celebrative autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012, sono aggiunti le seguenti lettere:

«*v)* francobolli commemorativi di Primo Levi, nel 15' anniversario della scomparsa;

z) francobolli commemorativi di Luigi Carlo Farini, nel bicentenario della nascita;

aa) francobolli celebrativi della 81^ Assemblea Generale dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL);

bb) francobolli celebrativi del quotidiano "Roma", nel 150° anniversario della prima pubblicazione;

cc) francobolli celebrativi dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), nel 50° anniversario della fondazione;

dd) interi postali celebrativi del 1950° anniversario della visita di San Paolo di Tarso presso l'antica Akrai, oggi Palazzolo Acreide.».

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 106

12A12732

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Loreto Aprutino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Loreto Aprutino (Pescara);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 10 ottobre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Loreto Aprutino (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Paola Iaci è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Loreto Aprutino (Pescara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Remo Giovanetti.

Il citato amministratore, in data 10 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 ottobre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto sì ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Loreto Aprutino (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Paola Iaci.

Roma, 12 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12768

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio provinciale di Biella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi della provincia di Biella;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 ottobre 2012, dal Pesidente della provincia, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Biella è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Angelo Ciuni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2012.

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Biella è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del presidente nella persona del signor Roberto Simonetti.

Il citato amministratore, in data 9 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Biella ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 ottobre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Biella ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Angelo Ciuni.

Roma, 15 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12775

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio provinciale di Brindisi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi della provincia di Brindisi;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 2 ottobre 2012, dal Pesidente della provincia, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Brindisi è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Cesare Castelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Brindisi è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del presidente nella persona del sig. Massimo Ferrarese.

Il citato amministratore, in data 2 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 ottobre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Brindisi ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Cesare Castelli.

Roma, 5 novembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A12776

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 luglio 2012.

Ammissione di un progetto di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 461/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 , recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL, EUROSTARS» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati ed in particolare considerato l'art. 13 comma 6b dello Statuto allegato al suddetto Regolamento che stabilisce che «gli Stati membri di ARTEMIS stabiliscono convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti conformemente alle norme nazionali che si applicano a questi ultimi, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le altre prescrizioni finanziarie e giuridiche».

Tenuto conto dell'Accordo amministrativo ARTEMIS - ED - 11/08 del 5 settembre 2008, tra l'Impresa Comune ARTEMIS ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Tenuto conto della decisione ARTEMIS-PAB 2011 - D.12- del 25 ottobre 2011, con la quale il Comitato delle Autorità Pubbliche dell'Impresa comune ARTEMIS ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al bando 2011, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici;

Tenuto conto della decisione ARTEMIS ED-2012-40 con la quale il Direttore esecutivo della JU ARTEMIS certifica la conclusione delle negoziazioni con i progetti ammessi al finanziamento e stabilisce, fra l'altro, che il progetto ARTEMIS SESAMO è ammesso soltanto al finanziamento dell'Impresa comune ARTEMIS;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti al progetto internazionale ARTEMIS - SESAMO;

Tenuto conto delladirettiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010 - 2011 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Tenuto conto della proposta formulata dal comitato nella riunione del 6 giugno 2012 e riportata nei relativo verbale;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca ARTEMIS SESAMO, bando anno 2011, prot. 137 del 14 maggio 2012, è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso dalla JU ARTEMIS. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Il progetto citato all'art. 1 sarà finanziato esclusivamente dall'Impresa Comune ARTEMIS. Le spese per le valutazioni in itinere graveranno sulla disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per gli anni 2007-2008, per l'anno 2009 e per gli anni 2010-2011.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 234

ALLEGATO *1*

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo n. 137

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 137 del 14/05/2012 Comitato del 06/06/2012

• Progetto di Ricerca

Titolo: ARTEMIS SESAMO: Security and safety modelling

Inizio: 1/05/2012

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 1/09/2010, data di chiusura del bando ARTEMIS

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

INTECS S.p.A.	ROMA
AKHELA S.r.l.	UTA (CA)
CNR – I.I.T.	PISA
Università Studi La Sapienza	ROMA

• Costo Totale ammesso	Euro	1.406.750,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.406.750,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	0,00
- al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	291.780,00	0,00	291.780,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.114.970,00	0,00	1.114.970,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.406.750,00	0,00	1.406.750,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 0% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 0% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Il Proponente italiano rispetta la normativa italiana per l'ammissione al finanziamento pubblico ai sensi del DM. 593/2000 e successive modificazioni ma non ha diritto a ricevere un finanziamento nazionale.

Il presente decreto servirà all'Impresa Comune ARTEMIS per stabilire l'importo del contributo da essa concesso al proponente italiano, pari al 16,7% del costo ammesso e per la stipula di un contratto nazionale necessario per le verifiche in itinere.

La stipula del contratto è subordinata alla verifica della sussistenza dell'effetto incentivante per le grandi imprese.

12A12730

DECRETO 30 ottobre 2012.

Utilizzo dei posti non coperti per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto – anno accademico 2012-2013.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2012 n. 196 con cui sono stati definiti le modalità ed i contenuti della prova di ammissione per l'anno accademico 2012-2013 ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2012 n. 200 con cui è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto per l'a.a. 2012-2013;

Viste, in particolare, le tabelle parte integrante dei citati decreti, che definiscono il numero dei posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Considerato che i posti programmati non sono stati completamente utilizzati nelle graduatorie di ogni ateneo e che viceversa in alcuni sedi ci sono studenti idonei senza assegnazione.

Considerato che i posti riservati ai cittadini stranieri residenti all'estero non sono stati completamente utilizzati.

Considerata la necessità che le Università interessate comunichino al Miur il numero di posti programmati e non utilizzati;

Tenuto conto del numero di posti definiti dalla programmazione nazionale in ogni sede universitaria;

Ritenuto di dover comunque salvaguardare il principio del merito in ordine alla posizione dei candidati nelle relative graduatorie in funzione della opzione espressa circa il corso prescelto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Università che non hanno utilizzato tutti i posti assegnati per gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 con il decreto ministeriale di programmazione del 28 giugno 2012 n. 200 citato in premessa, comunicano entro il 5 novembre 2012 al Miur il numero di posti ancora disponibili attraverso la procedura informatizzata presente nell'area riservata all'ateneo https://accessoprogrammato.cineca.it/.

2. La lista degli atenei con posti disponibili viene pubblicata sul sito http://www.istruzione.it/web/universita/accesso-corsi-a-numero-programmato il 6 novembre 2012.

3. Gli studenti idonei non ricompresi nel numero di posti programmati possono presentare domanda di iscrizione entro e non oltre il 16 novembre 2012 presso la sede prescelta, secondo le modalità definite dalla stessa università.

4. Le università di cui al comma 1, in relazione alle domande pervenute utilizzano i posti residui mediante graduatorie di merito e procedono all'immatricolazione secondo i criteri previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale n. 196/1912.

Art. 2.

1. Le Università di cui all'art. 1 comma 1 utilizzano i posti degli studenti non comunitari residenti all'estero, rimasti disponibili anche a seguito delle procedure di riassegnazione, per le immatricolazioni di cittadini comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, risultati idonei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

Il Ministro: PROFUMO

12A12720

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 2012.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro 3%, con decorrenza 1° dicembre 2012 e scadenza 1° dicembre 2016, da assegnare ai titolari di crediti commerciali, ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;

Visto in particolare l'art. 35, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, con il quale, al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, si prevede fra l'altro:

a) che vengano integrati i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi rispettivamente di € 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012;

b) che i crediti di cui al medesimo comma, maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera *a)*, anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro, e che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità per l'attuazione di tali disposizioni e sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato e le relative modalità di assegnazione;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 22 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 2012, con il quale sono state definite le modalità e i tempi per la presentazione delle domande dei soggetti creditori e per i relativi riscontri, e sono state stabilite le caratteristiche dei titoli e le modalità di assegnazione dei medesimi ai soggetti creditori, prevedendo che ai creditori stessi vengano assegnati speciali Certificati di credito del Tesoro di durata quadriennale, con taglio minimo di 1000 euro, a tasso d'interesse fisso da determinarsi con il decreto di emissione dei medesimi certificati;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 6, comma 18, con il quale sono stati prorogati di un mese i termini previsti dal citato decreto ministeriale del 22 maggio 2012, prevedendo che i suddetti certificati di credito abbiano decorrenza 1° dicembre 2012 e scadenza 1° dicembre 2016;

Vista la lettera n. 102256 del 28 novembre 2012 con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in applicazione della citata normativa, ha trasmesso l'elenco dei soggetti creditori aventi diritto al rimborso tramite assegnazione di titoli di Stato, con l'indicazione degli importi dei crediti da estinguere, per l'ammontare complessivo di 14.614.000,00 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto che occorre disporre, per le finalità di cui al citato decreto-legge n. 1 del 2012, l'emissione di speciali Certificati di credito del Tesoro per l'ammontare nominale complessivo di 14.614.000,00 euro, da attribuire ai soggetti creditori, individuati ai sensi della citata normativa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, e per le finalità di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del decreto ministeriale del 22 maggio 2012, tutti citati nelle premesse, è disposta un'emissione di speciali Certificati di credito del Tesoro, per l'ammontare nominale di 14.614.000,00 euro, da attribuire ai soggetti creditori aventi diritto al rimborso, indicati nell'elenco allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, con le seguenti caratteristiche:

decorrenza:	1° dicembre 2012
scadenza:	1° dicembre 2016
tasso di interesse:	3% annuo, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito
prezzo di emissione:	alla pari
rimborso:	in unica soluzione, il 1° dicembre 2016
taglio minimo unitario:	mille euro

Art. 2.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni derivanti dal presente decreto, in particolare quelle concernenti l'assegnazione dei certificati ai soggetti aventi diritto, da effettuarsi secondo la ripartizione e per gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente decreto.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - i predetti certificati vengono attribuiti agli intermediari finanziari incaricati dai soggetti creditori, mediante accreditamento dei conti di deposito intrattenuti presso la predetta Società dagli intermediari stessi o da intermediari di cui questi ultimi si avvalgono; i predetti intermediari provvederanno a riconoscere i certificati agli aventi diritto.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i titoli di cui al presente decreto sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 2016, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Gli interessi sui certificati sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 2013 e l'ultima il 1° dicembre 2016.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Art. 4.

Gli oneri per interessi dei certificati di cui al presente decreto, relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2016, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2012

Il direttore: CANNATA

ALLEGATO

Crediti da estinguere mediante l'assegnazione di Titoli di Stato

Attuazione dell' art. 35, comma 1, lettera b) DL n. 1/2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

BANCA DI ACCREDITO DEI TITOLI				CREDITORE					Ammontare ammesso al rimborso in titoli dopo le verifiche dell'Amministrazione debitrice
Denominazione	Codice ABI	Codice CAB	Conto intermediario presso Monte Titoli	Denominazione	Codice Fiscale - Partita IVA	Indirizzo	Comune	Prov.	
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	01005	01000		IVECO - OTO MELARA SOCIETA' CONSORTILE a R. L.	07033480589	Via Bertoloni, 55	Roma	RM	€ 933.000,00
							Subtotale banca		***€ 933.000,00***
CARIGE	06175	01421		SELEX ELSAG SPA	02770891204	Via Puccini, 2	Genova	GE	€ 185.000,00
							Subtotale banca		***€ 185.000,00***
CARISPEZIA (Filiale di La Spezia)	06030	10736		OTO MELARA SpA	01125920114	Via Valdilocchi, 15	La Spezia	SP	€ 441.000,00
							Subtotale banca		***€ 441.000,00***
CARISPEZIA (Filiale di Arcola)	06030	49680		MTU ITALIA SRL	10705010154 - 00948540117	Via Aurelia Nord, 328	Arcola	SP	€ 1.216.000,00
							Subtotale banca		***€ 1.216.000,00***
DEUTSCHE BANK	03104	01607	467-08-770001	FASTWEB SPA	12878470157	Via Caracciolo, 51	Milano	MI	€ 561.000,00
							Subtotale banca		***€ 561.000,00***
INTESA SANPAOLO	03069	01110	00034/ 310002083093	TELECOM ITALIA SPA	488410010	Piazza Affari, 2	Milano	MI	€ 5.424.000,00
							Subtotale banca		***€ 5.424.000,00***
UNICREDIT	02008	09432		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	967720285	Via San Martino della Battaglia, 56	Roma	RM	€ 3.020.000,00
				SELEX ELSAG SPA	02770891204	Via Puccini, 2	Genova	GE	€ 1.115.000,00
				SELEX SISTEMI INTEGRATI SPA	05576291008	Via Tiburtina, 1231	Roma	RM	€ 398.000,00
				UNICREDIT	01462680159	Via Albricci, 10	Milano	MI	€ 650.000,00
				UNICREDIT	01462680160	Via Albricci, 10	Milano	MI	€ 650.000,00
							Subtotale banca		***€ 5.833.000,00***
UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA	02008	05351		ACEA ENERGIA SPA	7305361003	P.le Ostiense, 2	Roma	RM	€ 21.000,00
							Subtotale banca		***€ 21.000,00***
							Totale complessivo		**€ 14.614.000,00**

12A12946

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2012.

Modifica dell'articolo 2 del decreto 31 marzo 2010, recante: "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, con sostituzione della Tabella II, sezione D del Testo Unico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»;

Vista la legge 8 febbraio 2001 n. 12, recante: «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore», che ha introdotto nel suddetto testo unico l'allegato 111-*bis* che elenca i farmaci che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate;

Vista la legge 15 marzo 2010 n. 38, recante: «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore» e, in particolare:

l'art. 10, comma 1, lettera *a)* che, nel modificare l'art. 14, comma 1, lettera *e)* del testo unico, prevede la possibilità di includere nella tabella II, sezione D, composti medicinali utilizzati nella terapia del dolore elencati nell'allegato 111-*bis*, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;

l'art. 10, comma 1, lettera *l)* che, nel modificare l'art. 45 del testo unico, descrive le specifiche modalità di dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, con ricetta diversa da quelle di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2006 o da quella del servizio sanitario nazionale, nonché il tempo di conservazione della prescrizione che è stabilito in due anni in luogo de sei mesi previsti per la conservazione delle ricette non ripetibili impiegate per la prescrizione degli altri medicinali soggetti allo stesso regime di dispensazione;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2010, recante: «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, con sostituzione della tabella H, sezione D del testo unico», con cui sì è provveduto ad agevolare la prescrizione dei medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore, trasferendo nella sezione D della tabella II allegata al citato testo unico, alcuni composti medicinali elencati nell'allegato III-*bis* del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 2 del sopra citato decreto che prevede il monitoraggio delle prescrizioni delle composizioni medicinali transitate nella tabella II sezione D del testo unico, limitatamente alle ricette diverse da quelle di cui al decreto Ministro della salute 10 marzo 2006 o da quelle del servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, effettuato attraverso la comunicazione mensile al Ministero della salute - direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici - da parte degli ordini provinciali dei farmacisti;

Tenuto conto che tale monitoraggio è stato introdotto come ulteriore controllo rispetto a quello già operato dalle Aziende sanitarie locali nell'ambito dei compiti di vigilanza, ad esse attribuiti ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per consentire la tempestiva rilevazione di eventuali abusi connessi ad una fase di prima attuazione delle agevolazioni prescrittive relative ai medicinali transitati nella tabella II sezione D del testo unico;

Considerato che nel biennio 2010-2012, successivo all'entrata in vigore della legge 15 marzo 2010, n. 38 e del decreto Ministro della salute 31 marzo 2010, il Ministero della salute ha eseguito mensilmente la valutazione dei dati raccolti;

Dato atto che, nel periodo di osservazione riferito, il relativo monitoraggio ha evidenziato un ricorso residuale alle predette prescrizioni mediche da rinnovarsi volta per volta e non ha rilevato alcun abuso o anomalia prescrittiva;

Dato atto che dal citato monitoraggio è invece emerso un progressivo incremento delle ricette a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, dovuto all'efficacia delle semplificazioni introdotte dalla legge 15 marzo 2010, n. 38;

Considerato, altresì, che il Ministero della salute provvede comunque al rilevamento automatico dei dati relativi alla prescrizione ed all'utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, anche attraverso la raccolta delle informazioni provenienti dalle regioni e province autonome;

Sentite la Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI) e la Federazione nazionale unitaria dei titolari farmacia italiani (Federfarma), in rappresentanza della categoria dei farmacisti, che, per i suddetti motivi, ritengono assolte le finalità del monitoraggio di cui al citato art. 2;

Ritenuto, per i motivi espressi, che il controllo sulle ricette non ripetibili possa essere esercitato in modo adeguato esclusivamente attraverso la vigilanza effettuata dalle Aziende sanitarie locali in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il citato art. 2 del sopra citato decreto del Ministro della salute 31 marzo 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2010, recante: «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, con sostituzione della tabella II, sezione D del testo unico» è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Le ricette, diverse da quelle di cui al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006 o da quelle del servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, relative alle prescrizioni dei medicinali per la terapia del dolore inseriti nella sezione D della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno 2009, conservate dai farmacisti per due anni ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *l)* della legge 15 marzo 2010, n. 38, restano soggette all'ordinario controllo delle Aziende sanitarie locali in sede di verifica ispettiva.».

2. Le Aziende sanitarie locali comunicano al Ministero della salute le eventuali anomalie riscontrate sulle ricette effettivamente spedite e sul numero di confezioni dispensate e i conseguenti provvedimenti adottati.».

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2012

Il Ministro: BALDUZZI

12A12773

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 luglio 2012.

Trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ipsema all'Inail.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 2 concernente la costituzione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 27, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone, a decorrere dal 31 maggio 2010, la soppressione dell'IPSEMA e il trasferimento, con effetto dalla medesima data, delle relative funzioni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Visto, in particolare, il comma 4 del citato art. 7 della legge n. 122 del 2010 che demanda ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il trasferimento all'INAIL delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso IPSEMA, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura dell'ente soppresso alla data del 31 maggio 2010;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 2011 concernente la nomina del Commissario ad acta per la predisposizione e l'approvazione del bilancio di chiusura della gestione al 31 maggio 2010 del soppresso IPSEMA, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al citato comma 4 dell'art. 7 della legge 122 del 2010;

Visto il decreto interministeriale 5 agosto 2011, con il quale è stato prorogato l'incarico del Commissario ad acta;

Vista la delibera n. 9 del 26 settembre 2011 del Commissario ad acta relativa all'approvazione del bilancio di chiusura della gestione al 31 maggio 2010 dell'ex IPSEMA, unitamente al parere espresso al riguardo, con verbale n. 517 del 19 settembre 2011, dal collegio dei sindaci dell'ente soppresso;

Visti i pareri espressi sul predetto bilancio di chiusura dal Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 24 ottobre 2011 e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota dell'8 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 novembre 2009 e 18 marzo 2010 recanti autorizzazioni ad assumere personale nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di individuare le risorse strumentali, finanziarie e umane, del soppresso IPSEMA da attribuire all'INAIL;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 giugno 2010 recante «Prime linee attuative in materia di soppressione e incorporazione di enti e istituti vigilati - art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78»;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di dare attuazione alla disposizione recata dal citato comma 4 dell'art. 7 della legge n. 122 del 2010;

Decreta:

Art. 1.

Trasferimento delle funzioni

1. A decorrere dal 31 maggio 2010, le funzioni esercitate dal soppresso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) sono trasferite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, relativi alle funzioni svolte dal soppresso IPSEMA.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali

1. A decorrere dal 31 maggio 2010, l'INAIL subentra nella titolarità dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali del soppresso IPSEMA di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Con effetti dalla medesima data di cui al comma 1, l'INAIL subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie e strumentali del soppresso IPSEMA.

Art. 3.

Trasferimento del personale

1. A decorrere dal 31 maggio 2010, il personale di ruolo in servizio a tale data alle dipendenze del soppresso IPSEMA, come individuato nell'allegato 2 del presente decreto, è trasferito presso l'INAIL, il quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro.

2. Restano ferme le autorizzazioni all'assunzione di unità di personale, non ancora assunto alla data del 31 maggio 2010, nei limiti degli stanziamenti stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 novembre 2009 e 18 marzo 2010, nella parte riguardante il soppresso IPSEMA.

3. La dotazione organica dell'INAIL è incrementata di un numero pari alle unità di personale trasferito e assunto ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Per i restanti rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 1 in corso con il soppresso IPSEMA alla data del 31 maggio 2010, l'INAIL subentra nella titolarità dei relativi contratti fino alla data di scadenza naturale di ciascuno di essi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.Salute e Min. Lavoro

Allegato 1

STATO PATRIMONIALE al 31 maggio 2010

ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
9) Altre		
TOTALE	0,00	0,00
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	21.588.279,56	4.165.194,20
2) Impianti e macchinari (immobili strumentali)	39.753.604,27	42.028.006,20
3) Attrezzature industriali e commerciali	12.821.485,34	12.812.729,75
4) Automezzi e motomezzi		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		1.433.508,99
6) Diritti reali di godimento		
7) Altri beni		
TOTALE	74.163.369,17	60.439.439,14
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti		
2) Crediti:		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici	2.846.529,76	2.846.529,76
d) mutui al personale	6.503.074,51	6.237.837,95
e) prestiti al personale	2.182.354,51	2.259.856,01
3) Altri titoli	0,00	1.597,79
4) Crediti finanziari diversi	0,00	897,40
TOTALE	11.531.958,78	11.346.718,91
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	85.695.327,95	71.786.158,05
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
TOTALE	0,00	0,00
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc...	4.730.169,86	4.373.562,15
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	154.680.410,26	87.227.761,70
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	43.513.193,20	61.080.571,95
4-bis) Crediti tributari		
4-ter) Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	1.964.544,16	1.487.059,61
TOTALE	204.888.317,48	154.168.955,41
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altre partecipazioni		
4) Altri titoli	65.793.409,05	64.732.242,84
TOTALE	65.793.409,05	64.732.242,84
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	2.559.526,49	7.513.293,53
2) Tesoreria Centrale	180.548.766,47	179.449.312,82
3) denaro e valori in cassa		
TOTALE	183.108.292,96	186.962.606,35
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	453.790.019,49	405.863.804,60
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi	1.339.738,03	
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.339.738,03	0,00
TOTALE ATTIVO	540.825.085,47	477.649.962,65

PASSIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2009
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie	23.305.190,33	23.305.190,33
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	36.457.595,03	29.597.238,30
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	20.204.796,80	6.860.356,73
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	79.967.582,16	59.762.785,36
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)	0,00	0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri: Fondo svalutazioni crediti	21.665.169,64	15.954.415,49
4) per ripristino investimenti : Fondo oscillazione titoli	9.014.398,20	8.744.680,52
5) Fondo ammortamento immobili	28.327.823,24	27.842.873,13
6) Fondo ammortamento mobili, macchine, attrezzature e automezzi	8.470.625,95	8.773.892,67
7) Fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati	0,00	11.681.249,52
8) Fondo regolazione con le gestioni sanitarie	2.846.529,76	2.846.529,76
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI FUTURI (C)	70.324.546,79	75.843.641,09
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	11.916.930,30	11.647.990,62
E) RESIDUI PASSIVI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso le banche e finanziatori diversi		2.654,97
3) per depositi cauzionali	156.308,85	169.300,29
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	2.678.149,41	1.124.147,13
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	3.988.802,62	5.567.531,34
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	17.121.349,78	24.783.346,87
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	3.003.877,92	2.860.435,39
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	19.048.280,97	21.097.729,63
12) debiti diversi	26.812.582,51	25.915.199,96
TOTALE	72.809.352,06	81.520.545,58
TOTALE DEBITI (E)	72.809.352,06	81.520.545,58
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi	49.043.674,16	
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche	256.763.000,00	248.875.000,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (F)	305.806.674,16	248.875.000,00
TOTALE PASSIVO E NETTO	540.825.085,47	477.649.962,65

CONTO ECONOMICO 31.5.2010

ENTRATE		ANNO 2010 PARZIALI	ANNO 2010 TOTALI	ANNO 2009 PARZIALI	ANNO 2009 TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	€		87.489.686,06		96.539.136,98
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	"				
3) Varazione dei lavori in corso su ordinazione	"				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	"				
5) Altri ricavi e proventi, con separat indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	"				
Totale valore della produzione (A)	€		**87.489.686,06**		**96.539.136,98**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci (per prestazioni istituzionali)	€		20.865.775,45		53.165.312,18
7) Per servizi	"		2.898.211,80		3.662.053,53
8) Per godimento di beni terzi	"		0,00		0,00
9) Per il personale	"		4.426.878,05		13.462.690,67
a) salari e stipendi	"	2.885.442,89		9.290.788,01	
b) oneri sociali	"	837.561,99		2.404.969,58	
c) trattamento di fine rapporto	"	552.596,89		1.326.232,54	
d) trattamento di quiescenza e simili	"	0,00		0,00	
e) altri costi	"	151.276,28		440.700,54	
10) Ammortamenti e svalutazioni	€		987.770,66		2.033.914,78
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	"	0,00		0,00	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	"	987.770,66		2.033.914,78	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	"	0,00		0,00	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	"	0,00		0,00	
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	"		0,00		0,00
12) Accontonamenti per rischi	"		5.980.471,83		0,00
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	"		7.888.000,00		19.745.059,82
14) Oneri diversi di gestione	"		0,00		0,00
Totale costi (B)	€		**43.047.107,79**		**92.069.030,98**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€		**44.442.578,27**		**4.470.106,00**
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	€		0,00		0,00
16) Altri proventi finanziari	"		918.065,08		2.477.843,61
a) di credti iscritti nelle immobilizzazioni	"				
b) titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	"				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	"	196.914,40		1.094.751,63	
d) proventi diversi dai precedenti	"	721.150,68		1.383.091,98	
17) Interessi ed altri oneri finanziari	"		75.435,61		91.085,94
17 bis) Utili su cambi	"		0,00		0,00
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	€		**842.629,47**		**2.386.757,67**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni	€		0,00		0,00
a) di partecipazioni	"				
b) di immobilizzazioni finanziarie	"				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	"				
19) Svalutazioni	"		0,00		0,00
a) di partecipazioni	"				
b) di immobilizzazioni finanziarie	"				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	"				
Totale rettifiche di valore	€		**0,00**		**0,00**
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da anielazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5	€				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minuslavenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14	"				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione residui	"		34.569.733,96		1.939.612,32
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	"		11.623.366,93		257.980,74
24) Rettifica costi			1.339.738,03		
25) Rettifica ricavi			49.043.674,16		
Totale delle partite straordinarie	€		**-24.757.569,10**		**1.681.631,58**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€		**20.527.638,64**		**8.538.495,25**
Imposte dell'esercizio	"		**322.841,84**		**1.678.138,52**
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO	€		**20.204.796,80**		**6.860.356,73**

IMMOBILI 31.05.2010

IMMOBILI	VALORE BILANCIO		DESTINAZIONE
IMMOBILI DA REDDITO			
GENOVA			
Via Serra 8 - Genova	745.084,76		Commerciale
Via Milano 82 R - Genova	270.868,73		Commerciale
Via Lucarno 41/12 - Genova	80.463,98		Residenziale
Via B. Powell 34 - 40 - Genova	163.500,00		Commerciale
Via B. Powell 30 - 32 - Genova	5.201.532,00		Residenziale
Via B. Powell - Genova	84.700,00		Posti auto
Galleria Scarzeria 12/5 - Savona	183.899,00		Commerciale
Galleria Scarzeria 12/4 - Savona	330.855,00		Commerciale
Via Cuneo 16 - Camogli	109.570,49		Commerciale
Via Cuneo - Camogli	100.800,00		Posti auto
Via Paolina Bonaparte 1 - Viareggio	129.114,22		Commerciale
		7.400.388,18	
TRIESTE			
C.so Cavour 11 - Trieste	197.052,53		
V. S. Francesco 27 - V. Rismondo 12 -Trieste	1.504.846,13		Commerciale
Via Francesco Severo 4 - 6 Trieste	114.042,00		Commerciale
Via Santa Caterina 1 - Trieste	1.715.827,00		Commerciale
Via Santa Caterina 3 - Trieste	1.599.931,00		Commerciale
Dorsoduro 2829 - Venezia	671.704,00		Residenziale
		5.803.402,66	
PALERMO			
P.tta Nicolò Regale 6 - Mazara del Vallo	380.774,22		Commerciale
Via Calabria 38/40 - Messina	304.389,45		Commerciale/Residenziale
Via Onorato 5 - Palermo	161.044,75		Commerciale
		846.208,42	
NAPOLI			
Via S.Nicola alla Dogana 9 - Napoli	1.244.204,78		Commerciale
Via S.Nicola alla Dogana 9 - Napoli	47.759,30		Commerciale
Via Alcide De Gasperi 14 - Napoli	1.599.936,47		Commerciale
Via Maranta - Molfetta	186.619,75		Commerciale
Via Tattoli 8 - Molfetta	1.427.400,00		Commerciale
Via Tattoli 6 - Molfetta	405.080,00		Commerciale
C.so Umberto I 6/D - Molfetta	371.150,00		Residenziale
Via Tattoli 6 O - Molfetta	306.150,00		Commerciale
Via Bartolomeo Maranta 38/40 - Molfetta	586.080,00		Commerciale
C.so Umberto I 6/D - Molfetta	361.400,00		Residenziale
C.so Umberto I 6/D - Molfetta	6.240,00		Commerciale
Via Bartolomeo Maranta - Molfetta	195.000,00		Posti auto
Via Tattoli 6 - Molfetta	5.720,00		Area Urbana
Via Tattoli 6 - Molfetta	214.240,00		Posti auto
Via Tattoli 6 D - Molfetta	111.150,00		Lastrico
Via Tattoli 6 L - Molfetta	110.370,00		Lastrico
Via Tattoli 6 O - Molfetta	98.280,00		Lastrico
Via Quintino Sella 215 - Bari	261.500,00		Residenziale
		7.538.280,30	
TOTALE			21.588.279,56
IMMOBILI USO STRUMENTALE			
Via Serra 8 - Genova	6.009.182,70		Strumentale
Via G.Galatti 1 e 3 - Trieste	3.604.816,78		Strumentale
Via S.Nicola da Tolentino 1/5 - Roma	22.995.106,78		Strumentale
P.tta Nicolò Regale 6 - Mazara del Vallo	705.241,78		Strumentale
Via Onorato 5 - Palermo	180.515,52		Strumentale
Via S.Nicola alla Dogana 9 - Napoli	5.676.229,72		Strumentale
Via Maranta - Molfetta	218.423,36		Strumentale
Via Calabria 15/301 bis - Messina	364.087,63		Strumentale
TOTALE			39.753.604,27
TOTALE IMMOBILI			61.341.883,83

Allegato 2

SITUAZIONE DEL PERSONALE AL 31 MAGGIO 2010

PRESENZE IN SERVIZIO AL 31° MAGGIO 2010

LIVELLO	DOTAZIONE ORGANICA EX L.133/2008	ROMA	NAPOLI	GENOVA	TRIESTE	PALERMO	MAZARA	MESSINA	MOLFETTA	TOTALE
DIRIGENTE I FASCIA	3	3								3
DIRIGENTE II FASCIA	7	3	1		1	1				6
PROF. LEGALI	4	3	1							4
MED. I LIV. T.P.	2	1	1							2
PROF. TEC. I LIV.	1	1								1
PROF. STATISTICO I LIV.	1	1								1
Area C	131	24	42	18	20	12		1	1	118
Area B	80	6	27	6	15	8	4	2	2	70
Area A	1		3	3						6
TOTALE	230	42	75	27	36	21	4	3	3	211

12A12761

DECRETO 27 luglio 2012.

Trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso IPOST all'INPS.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante «Modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 1952, n. 656, ed, in particolare, l'articolo 77 secondo cui l'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, è fuso con l'Istituto postelegrafonici (IPOST), di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208, che conserva tale ultima denominazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'IPOST;

Visto il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1994, n. 71, ed, in particolare, l'articolo 6, comma 11, che demanda ad un decreto interministeriale la rideterminazione dell'organizzazione e delle funzioni dell'IPOST;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329, come modificato dal successivo decreto 18 dicembre 1997, n. 523, con cui, in attuazione dell'articolo 6, comma 11, della citata legge n. 71 del 1994, è stato rideterminato il regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'IPOST;

Visto l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede, a decorrere dal 31 maggio 2010, la soppressione dell'IPOST e il trasferimento, con effetto dalla medesima data, delle relative funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Visto, in particolare, il comma 4 del citato articolo 7 della legge n. 122 del 2010 che demanda ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, il trasferimento all'Inps delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso IPOST, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura dell'ente soppresso alla data del 31 maggio 2010;

Vista la delibera n. 12 del 17 dicembre 2010 del Consiglio di indirizzo e vigilanza del soppresso IPOST relativa all'approvazione del bilancio di chiusura della gestione al 31 maggio 2010, unitamente al parere espresso al riguardo dal collegio dei revisori dei conti con verbale n. 245 del 6 dicembre 2010;

Visti i pareri espressi sul predetto bilancio di chiusura dal Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 35604 del 16 marzo 2011, e dal Ministero dello sviluppo economico, con nota n. 37441 del 27 aprile 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 2009 recante «Autorizzazione ad assumere personale nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di individuare le risorse strumentali, finanziarie e umane, del soppresso IPOST da attribuire all'Inps;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 giugno 2010 recante «Prime linee attuative in materia di soppressione e incorporazione di enti e istituti vigilati - articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78»;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di dare attuazione alla disposizione recata dal citato comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 122 del 2010;

Decreta:

Art. 1.

Trasferimento delle funzioni

1. A decorrere dal 31 maggio 2010, le funzioni esercitate dal soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST) sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, relativi alle funzioni svolte dal soppresso IPOST.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali

1. A decorrere dal 31 maggio 2010, l'Inps subentra nella titolarità dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali del soppresso IPOST sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura alla predetta data.

2. Con effetti dalla medesima data di cui al comma 1, l'Inps subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie e strumentali del soppresso IPOST.

Art. 3.

Trasferimento del personale

1. A decorrere dal 31 maggio 2010, è trasferito presso l'Inps, il quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro, il personale di ruolo in servizio a tale data alle dipendenze del soppresso IPOST, pari a 301 unità di cui:

n. 3 dirigenti a tempo indeterminato di seconda fascia;

n. 1 unità di personale appartenente all'area medica;

n. 172 unità di personale appartenente all'area C;

n. 123 unità di personale appartenente all'area B;

n. 2 unità appartenenti all'area A.

2. Resta ferma l'autorizzazione all'assunzione di unità di personale, non ancora assunto alla data del 31 maggio 2010, nei limiti dello stanziamento stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 2009 nella parte riguardante il soppresso Istituto postelegrafonici.

3. In esito alle operazioni di inquadramento, l'Inps, con apposito provvedimento, provvede ad incrementare, ai sensi delle disposizioni vigenti, la propria dotazione organica con il contingente di personale dell'ex IPOST come individuato ai commi 1 e 2.

4. Per i restanti rapporti di lavoro in corso con il soppresso IPOST alla data del 31 maggio 2010, stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato, e relativi a 33 unità di personale, l'INPS subentra nella titolarità dei relativi contratti fino alla data di scadenza naturale di ciascuno di essi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 166

12A12771

DECRETO 15 novembre 2012.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione speciale degli artigiani presso il Comitato Inps di Chieti.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 7, comma 10, della legge 29 luglio 2012, n. 122;

Visto il decreto direttoriale della direzione territoriale del lavoro di Chieti n. 11 del 23 novembre 2010 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale INPS di Chieti;

Vista la nota del 29 ottobre 2012 con la quale la Confartigianato designa, in sostituzione del sig. Fedecostante Carlo Primo, il sig. Proietti Mario in seno alla commissione speciale degli artigiani del comitato INPS;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il sig. Proietti Mario è nominato membro effettivo in sostituzione del sig. Fedecostante Carlo Primo, in seno alla commissione speciale degli artigiani , prevista dall'art. 46, comma 3 , della legge n. 88/1989, in rappresentanza della Confartigianato.

L'INPS di Chieti è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto, è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione.

Chieti, 15 novembre 2012

Il direttore territoriale: DI MUZIO

12A12759

DECRETO 16 novembre 2012.

Nomina di un componente supplente, in rappresentanza della CISL presso la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, che prevede l'istituzione presso ogni provincia della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro;

Visto il decreto direttoriale n. 40 del 15 gennaio 1974, con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese;

Visto il decreto direttoriale n. 5/2004 del 22 dicembre 2004, con il quale, considerata la mutata situazione delle organizzazioni sindacali operanti in provincia di Varese, è stata aggiornata la composizione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie della provincia di Varese;

Visto il decreto direttoriale n. 1/2011 del 18 gennaio 2011 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la lettera pervenuta in data 9 novembre 2012 dalla CISL di Varese con la quale è stata comunicata la designazione della dott.ssa Ilde Marciano in sostituzione del sig. Benito Gasparetto — dimissionario — quale componente supplente, in rappresentanza della CISL di Varese in seno alla commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta:

La dott.ssa Ilde Marciano è nominata membro supplente, in rappresentanza della CISL di Varese, in seno alla commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 16 novembre 2012

Il direttore territoriale: MONDELLI

12A12758

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 novembre 2012.

Cancellazione di varietà di specie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12081, del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la richiesta del 17 settembre 2012 della Maisadour Semences Italia volta a ottenere la cancellazione, dal Registro nazionale, delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'articolo 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
12086	Mais	MAS 62S	Maisadour Semences	12/01/2010
12791	Mais	Vallina	Maisadour Semences	07/02/2011
12091	Mais	Teofila	Maisadour Semences	12/01/2010
12794	Mais	Valdas	Maisadour Semences	07/02/2011
13645	Mais	MAS 61F	Maisadour Semences	19/01/2012
13646	Mais	Diaspora	Maisadour Semences	19/01/2012
13583	Mais	Declic	Maisadour Semences	19/01/2012

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza:

Il presente atto non é soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti né alla registrazione da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

12A12725

DECRETO 19 novembre 2012.

Variazione di denominazione di varietà di cereali a paglia iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246, del 22 ottobre 2009, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di orzo distico denominata Panaka;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91, del 18 aprile 2012, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di frumento duro denominata Erasmur;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12081, del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le proposta di nuove denominazioni presentate dagli interessati e volte a uniformare le denominazioni esistenti al registro nazionale con quelle comunitarie;

Considerato che le denominazioni proposte sono state oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 3/2012 senza che siano state presentate obiezioni alla loro adozione;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazione proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di orzo distico Panaka è modificata in Scheggia.

La denominazione della varietà di frumento duro Erasmur è modificata in Lecitur.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A12719

DECRETO 19 novembre 2012.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di frumento duro iscritta al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12081, del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del 13 ottobre 2008 con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta degli interessati volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 25 settembre 2012, ha preso atto della richieste di modifica della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare il relativo decreto d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza della sotto riportata varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
11136	Frumento duro	Zetae	Venturoli Sementi Srl	Semetica Srl – Montevarchi (AR)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza:

Il presente atto non é soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti né alla registrazione da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

12A12724

DECRETO 22 novembre 2012.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Carciofo di Paestum IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Carciofo di Paestum".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)" e "individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)", emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 465 della Commissione del 12 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 77 del 13 marzo 2004 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta "Carciofo di Paestum";

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana– serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP con sede legale in via Eburum, 22 - 84025 Eboli (SA), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < produttori agricoli > nella filiera < ortofrutticoli e cerali non trasformati > individuata all'art. 2, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Is.Me.Cert. S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Carciofo di Paestum";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge 526/1999.

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP, con sede legale in via Eburum, 22 - 84025 Eboli (SA), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP "Carciofo di Paestum" registrata con Regolamento (CE) n. 465 della Commissione del 12 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 77 del 13 marzo 2004.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP "Carciofo di Paestum".

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP "Carciofo di Paestum" non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP "Carciofo di Paestum" appartenenti alla categoria nella filiera , individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12746

DECRETO 23 novembre 2012.

Variazione di denominazione di una varietà di pomodoro iscritta al registro delle varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Variazione di denominazione di una varietà di pomodoro iscritta al registro delle varietà di specie ortive;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto ministeriale n. 6441 del 21 marzo 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2011, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di pomodoro denominata «Artemide»;

Vista la nota, con la quale il responsabile della conservazione in purezza della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Artemide» a «Artemyde»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo e che la stessa è stata oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 4/2011;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopramenzionate;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di pomodoro «Artemide», è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Nuova denominazione
Pomodoro	3101	Artemide	Artemyde

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2012

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20 né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A12772

DECRETO 26 novembre 2012.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Limone di Sorrento IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Limone di Sorrento".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 281 del 7 novembre 2000 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», modificato con Reg. (UE) n. 14 del 10 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 6 dell'11 gennaio 2011;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Limone di Sorrento»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata all'art. 2, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Is.Me.Cert. S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 30 giugno 2003 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del Limone di Sorrento IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 30 giugno 2003 al Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento IGP con sede legale in Via Tommaso Astarita, 34 - 80062 Meta di Sorrento (Napoli), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone di Sorrento».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 30 giugno 2003, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12747

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 novembre 2012.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Mattia Preti, nel IV centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2013 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Mattia Preti, nel IV centenario della nascita;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 4 ottobre 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 53048 del 2 novembre 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Mattia Preti, nel IV centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44; formato tracciatura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colore: quadricromia; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 16,80».

La vignetta riproduce un particolare dell'opera pittorica «La predica di San Giovanni Battista con l'autoritratto dell'artista», realizzata intorno al 1672 da Mattia Preti e custodita nella Chiesa Monumentale di San Domenico in Taverna (CZ). Completano il francobollo le leggende «La Predica di San Giovanni Battista con l'autoritratto (PART.)» e «Mattia Preti 1613 - 1699», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A12770

DECRETO 21 novembre 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo del conferimento del Premio Nobel per la Pace 2012 all'Unione Europea, nel valore di € 0,75.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero";

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in qualità di Autorità di Regolamentazione del settore postale 25 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero";

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell' 11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 3° marzo 2012) con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata l'emissione integrativa, per l'anno 2012, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 13 novembre 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 56082 del 19 novembre 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo celebrativo del conferimento del Premio Nobel per la Pace 2012 all'Unione Europea, nel valore di € 0,75.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; dentellatura: 13½ x 13; colori: cinque; bozzettista: Eleonora Giacinti; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari. Foglio: venticinque esemplari, valore "€ 18,75".

La vignetta raffigura, su un fondino blu, il profilo geografico dell'Europa circondata dalle dodici stelle dell'Unione Europea e, a sinistra in basso, un ramo di ulivo stilizzato, simbolo della pace. Completano il francobollo le leggende "PREMIO NOBEL PER LA PACE 2012" e "UNIONE EUROPEA", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,75".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2012

Il direttore generale ad interim *per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico*
TROISI

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A12769

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 novembre 2012.

Inserimento del medicinale «Rituximab» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti affetti da pemfigo grave e refrattario ai comuni trattamenti immunosoppressivi. (Determina n. 14/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale rituximab, già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una terapia efficace e ben tollerata in pazienti affetti da una malattia rara e grave, per la quale non vi è al momento alcuna terapia registrata;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 26 e 27 settembre 2012 - Stralcio Verbale n. 3;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale rituximab nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale rituximab è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento di pazienti affetti da pemfigo grave e refrattario ai comuni trattamenti immunosoppressivi, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: rituximab (Mabthera)

Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti affetti da pemfigo grave e refrattario ai comuni trattamenti immunosoppressivi.

Criteri di inclusione:

1. Pazienti adulti affetti da pemfigo volgare, foliaceo o paraneoplastico
2. Presenza di malattia in fase attiva
3. Resistenza e/o controindicazioni a terapia corticosteroidea alla dose di 1 mg/kg/die di prednisone o equivalenti protratta per almeno un mese e all'impiego di almeno due tra gli agenti immunosoppressori di comune impiego per tale malattia, tra cui l'azatioprina, per almeno 6 settimane

Oppure, in alternativa al criterio 3:

3. bis Presenza di uno o più effetti collaterali gravi dovuti alla protratta somministrazione di corticosteroidi

4. Firma del consenso informato

Criteri di esclusione:

- Infezioni virali, batteriche, micotiche, micobatteriche, opportunistiche gravi
- Ipogammaglobulinemia severa (definibile come IgG sieriche <600mg/dl)
- Scompenso cardiaco conclamato
- Uso concomitante di altri trattamenti immunosoppressori: in tal caso essi devono essere sospesi all'inizio della somministrazione di rituximab
- Ipersensibilità a proteine di tipo murino
- Gravidanza ed allattamento

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico:

Trattamento di attacco:

- 1 infusione endovenosa da 1000 mg da ripetere a distanza di 15 giorni (*). Dismissione seguente della terapia steroidea in modo graduale a seconda della velocità di remissione dei sintomi.

In alternativa:

- 1 infusione endovenosa da 375 mg/mq da ripetere a distanza di 7 giorni per un totale di 4 settimane (°). Dismissione seguente della terapia steroidea in modo graduale a seconda della velocità di remissione dei sintomi.

In caso di non risposta o di risposta parziale:

- 1 infusione ev da 500 mg a distanza di 6 mesi

In caso di recidiva:

- 1 infusione ev da 500 mg

Costo indicativo del trattamento: il farmaco è a carico del SSN in quanto distribuito in Italia in Classe A.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO	
emocromo completo con formula	**(inizialmente, alla fine del ciclo di attacco e ogni tre mesi)**
funzione epatica	**(inizialmente, alla fine del ciclo di attacco e ogni tre mesi)**
funzione renale	**(inizialmente, alla fine del ciclo di attacco e ogni tre mesi)**
Immunoglobuline sieriche	**(inizialmente, e ogni sei mesi)**
Tipizzazione linfocitaria di base	**(inizialmente, alla fine del ciclo di attacco e ogni tre mesi)**
Dosaggio anticorpi anti desmogleina 1 e 3	**(inizialmente e ogni sei mesi)**

(*) Come da scheda tecnica del farmaco con indicazione terapeutica attuale per uso in reumatologia. Tale modalità di somministrazione è stata impiegata nella terapia del pemfigo negli studi che vantano ad oggi le casistiche più ampie (cf Riferimenti bibliografici)
(°) Come da scheda tecnica del farmaco con indicazione terapeutica attuale per uso in oncologia. Tale modalità di somministrazione è stata impiegata nei primi casi di pemfigo segnalati in letteratura

Riferimenti Bibliografici

1) Cianchini G, Lupi F, Masini C, et al. Therapy with rituximab for autoimmune pemphigus: Results from a single-center observational study on 42 cases with long-term follow-up. J Am Acad Dermatol 2012;67(4):617-622.
2) Leshem YA, Hodak E, David M, Anhalt GJ, Mimouni D. Successful treatment of **pemphigus** with biweekly 1-g infusions of **rituximab**: A retrospective study of 47 patients. J Am Acad Dermatol. 2012 Oct 5. doi:pii: S0190-9622(12)00863-8. 10.1016/j.jaad.2012.08.010. [Epub ahead of print]

12A12749

DETERMINA 20 novembre 2012.

Inserimento del medicinale «Crisantaspasi (Erwinase)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti giovani/adulti affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con Asparaginasi da E.Coli e/o Pegaspargasi. (Determina n. 13/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale crisantaspasi (Erwinase) è già autorizzato in commercio in alcuni paesi europei e che l'Azienda titolare dell'autorizzazione ha in programma di richiederne l'estensione nel resto dell'Europa attraverso la procedura di mutuo riconoscimento;

Tenuto conto che il farmaco è l'unica alternativa terapeutica disponibile per trattare pazienti in età giovane/adulta affetti da LLA che non tollerino il trattamento di prima linea con Asparaginasi da E.Coli e/o Pegaspargasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale «nelle more» di una sua prossima commercializzazione sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 26 e 27 settembre 2012 - Stralcio Verbale n. 3;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale crisantaspasi (Erwinase) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per l'indicazione terapeutica: «trattamento di pazienti giovani/adulti affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con Asparaginasi da E.Coli e/o Pegaspargasi»;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale crisantaspasi (Erwinase) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: «trattamento di pazienti giovani/adulti affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con Asparaginasi da E.Coli e/o Pegaspargasi», nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione, e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1

Denominazione: crisantaspasi (Erwinase).

Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) che non tollerino il trattamento di prima linea con Asparaginasi da E.Coli e/o Pegaspargasi.

Criteri di inclusione: pazienti di età ≥18 anni e <35 anni, e/o assimilabili a quelli previsti per il protocollo GIMEMA LAL 1308, affetti da LAL che abbiano presentato una reazione allergica al prodotto L-ASP di prima linea.

Criteri di esclusione: pancreatite secondaria a terapia con Pegaspargasi o Crisantaspasi; reazione allergica a Crisantaspasi.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: La dose utilizzata di crisantaspasi è di 10.000 UI/mq/dose per via intramuscolare o sottocute nei giorni 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 per 8 dosi nella fase di induzione e in unica somministrazione nei blocchi di consolidamento. Nella fase di reinduzione si utilizza la crisantaspasi alla dose di 20.000 UI/mq/dose nei giorni 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 per un totale di 9 dosi.

Costo indicativo del trattamento: considerando che la dose da somministrare è influenzata dalla superficie corporea del paziente e dalla fascia di rischio a cui appartiene e tenendo conto che il costo di una fiala di crisantaspasi è pari a circa 760 euro, il costo stimabile della terapia (considerata una superficie corporea media di 2 mq), varia tra un minimo di 39.520 euro, con l'utilizzo di 52 fiale (26 dosi) per i pazienti non ad alto rischio, ed un massimo di 44.080 euro, con l'utilizzo di 58 fiale (29 dosi) per i pazienti ad alto rischio.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	PRIMA DEL TRATTAMENTO	DOPO IL TRATTAMENTO
Causa inizio trattamento con Crisantaspasi: 1. Reazione allergica a E.Coli L-ASP 2. Reazione allergica a pegaspargasi	+	-
N° dosi somministrate 1. N° dosi di E.Coli L-ASP somministrate	+	-

2. N° dosi di pegaspargasi somministrate		
Superficie corporea paziente (in m^2)	+	+
Terapia con crisantaspasi completata: sì |_| no |_| Se sì, n° dosi somministrate: Se no, specificare se mancato completamento dovuto a: 1. Reazione allergica, specificare: 2. Tossicità, specificare: 3. Altre cause, specificare:	-	+
Note aggiuntive		

12A12750

DETERMINA 20 novembre 2012.

Proroga dell'inserimento del medicinale «ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline®). (Determina n. 12/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 14 novembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 2011, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo), in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per l'indicazione: «Terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline®)» e con il limite temporale di 12 mesi;

Visto, in considerazione dell'approssimarsi della data di scadenza dei termini, che la casa farmaceutica ha dichiarato di aver avviato le necessarie procedure per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di ATGAM in Europa ed in Italia;

Ritenuto, tuttavia, di rimarcare l'irrinunciabilità del farmaco nel trattamento dell'aplasia midollare, nota anche con il nome di anemia aplastica, caratterizzata, se non trattata adeguatamente, di alti tassi di mortalità;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 30 e 31 ottobre 2012, come da stralcio verbale n. 4;

Ritenuto pertanto di prorogare la permanenza del medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo) di cui alla determinazione dell'AIFA sopra citata, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

L'inserimento del medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo), di cui alla determinazione dell'AIFA citata in premessa, nell'elenco del medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/1996, è prorogato per ulteriori 24 mesi, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

L'azienda produttrice è tenuta a presentare il dossier di formale domanda di negoziazione del prezzo all'Aifa, al momento del recepimento del parere favorevole del CHMP.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2012

Il direttore generale: PANI

Allegato 1

Denominazione: ATGAM® Pfizer (siero antilinfocitario di cavallo)

Indicazione terapeutica: terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline®).

Criteri di inclusione: tutti i casi di aplasia midollare per i quali sia accertato o probabile un meccanismo etiopatogenetico autoimmunitario e per i quali la terapia con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline®) si sia rivelata inefficace, insufficientemente efficace o sia a priori controindicata. La diagnosi deve essere obbligatoriamente accertata sia mediante biopsia sia mediante agoaspirato del midollo osseo.

Criteri di esclusione:

a) Tutte le aplasie midollari congenite o costituzionali
b) Aplasie midollari causate da radiazioni
c) Aplasie midollari da danno chimico diretto
d) Aplasie midollari secondarie a processi tumorali
e) Tutte le aplasie midollari per le quali sia stata esclusa con certezza una etiopatogenesi di tipo autoimmunitario
f) La gravidanza è un fattore di esclusione salvo casi eccezionali in cui non vi sia altra alternativa terapeutica e la vita della paziente sia gravemente minacciata, tenendo in debita considerazione la mancanza di dati sui possibili rischi per il feto. La paziente andrà adeguatamente informata nei casi in cui si prospetti l'uso di ATGAM® durante la gravidanza.
g) Tutti i casi di aplasia midollare che abbiano risposto in maniera soddisfacente al siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline®).

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: il farmaco dovrà essere somministrato esclusivamente e senza eccezioni in ambiente ospedaliero idoneo dotato delle opportune strutture di rianimazione e terapia intensiva.
Il farmaco potrà essere prescritto e utilizzato esclusivamente da specialisti in ematologia, immunologia, immunoematologia, medicina interna, oncologia e pediatria con documentata esperienza nel trattamento della aplasia midollare.
L'ATGAM® potrà essere utilizzato anche in associazione con altri presidi terapeutici compatibili quali, ad esempio, la Ciclosporina A.
Estrema cautela andrà osservata in quei pazienti con precedenti anamnestici di allergia alle proteine di origine equina.
Non esistono dati definitivi sul possibile passaggio di alcune componenti del prodotto nel latte materno, in tale evenienza andranno adottate le opportune precauzioni.
E' fortemente consigliato effettuare un test cutaneo di tolleranza, con le modalità indicate in scheda tecnica, prima di somministrare l'ATGAM®. Tale test è obbligatorio nei pazienti con precedenti anamnestici di allergia/intolleranza alle proteine di origine equina.
E' altresì consigliato un pretrattamento con cortisonici e/o antiistaminici. Tali farmaci potranno anche essere somministrati in associazione con l'ATGAM® a discrezione del clinico.
Il farmaco dovrà essere diluito e somministrato secondo le indicazioni fornite dal produttore nella scheda tecnica approvata dalla Food & Drugs Administration (USA). Il dosaggio massimo ammissibile è di 40mg/Kg/die in infusione endovenosa lenta. La durata del ciclo a tale dosaggio è di 4 giorni consecutivi. Sono possibili cicli più lunghi a dosaggi inferiori come indicato nella scheda tecnica del prodotto.
E' possibile ripetere il trattamento in caso di recidiva.

Costi indicativi: il costo indicativo di un ciclo per un paziente di 70 Kg al dosaggio di 40mg/Kg/die per 4giorni è di circa € 20.000,00 (prezzo ex-factory IVA esclusa). Tale stima è stata effettuata considerando il costo comunicato da Pfizer Italia di ATGAM® – confezione da 5 fiale (50mg/ml 5 ml) – prezzo ex-factory IVA esclusa di € 2.250,00. Tale costo potrà subire delle variazioni trattandosi di un prodotto importato direttamente dagli USA.
La Pfizer Italia ha dato disponibilità a farsi carico dell'importazione e distribuzione del farmaco alle farmacie ospedaliere. I farmacisti ospedalieri potranno ordinare il farmaco contattando Pfizer Italia al numero verde 800 053 053 in orari e giorni lavorativi.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	Durante il trattamento	A 4 mesi dal trattamento
Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria e piastrine	+	+	+
Biopsia e agoaspirato del midollo osseo (obbligatori prima del trattamento)	+	-	+
Alterazioni cariotipiche/presenza di blasti	+	-	+
Anamnesi per allergia alle proteine di origine equina	+	-	-
ALT/AST/gamma GT Bilirubinemia totale e diretta Creatininemia	+	+	+
EBV e CMV (DNA su periferico)	+	+	+
Eventi tossici d'organo/apparato	-	+	+
Test cutaneo di tolleranza del farmaco	+	-	-
Eruzioni cutanee/fenomeni allergici o di intolleranza	-	+	-
Segni emorragici cutanei	+	+	+
Iperpiressia	+	+	+
Episodi infettivi anche di natura non opportunistica)	+	+	+
Altri eventi avversi	-	+	+
Esito terapeutico:			
Risposta completa	-	-	SI/NO
Risposta parziale	-	-	SI/NO
Recidiva	-	-	SI/NO
Mancata risposta	-	-	SI/NO
Evoluzione clonale(Mds o leucemia)	-	-	SI/NO

12A12751

DETERMINA 21 novembre 2012.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 1805/2012).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'area registrazione e l'incarico di dirigente dell'ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Viste le «Linee Guida "Sunset Clause" pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009»;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Visto il comunicato «Modalità per l'inoltro di richieste di proroga dell'esenzione dalla decadenza (sunset clause) e preavviso di decadenza» del 18 aprile 2012, pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in pari data;

Visto il comunicato «Modalità per l'inoltro di richieste di proroga dell'esenzione dalla decadenza (sunset clause) e preavviso di decadenza - rettifica del comunicato del 18 aprile 2012 e proroga dei termini» del 28 maggio 2012, pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in pari data;

Viste le richieste di proroga dell'esenzione dalla decadenza inviate da talune società titolari delle AIC dei medicinali oggetto dei surriferiti comunicati del 18 aprile 2012 e del 28 maggio 2012;

Considerato che le richieste di proroga sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione è stata presentata in ottemperanza alla normativa fiscale applicabile alle esportazioni in paesi terzi, mediante l'esibizione di un documento doganale (CD. *DAU)*, vistato dall'Ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario o mediante l'esibizione della vidimazione apposta dall'ufficio stesso sulla fattura o, in caso di fatturazione differita, sul documento su trasporto emesso dai cedenti nazionali;

Considerato che i medicinali indicati nell'allegato alla presente determinazione, ai quali è stata concessa l'esenzione dalla decadenza per tre anni, risultano non essere stati commercializzati nel territorio nazionale nel periodo di tempo compreso tra il 6 luglio 2009 ed il 6 luglio 2012;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle AIC dei medicinali oggetto dei già citati Comunicati non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato negli stessi comunicati;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali verificati alla data del 31 ottobre 2012 da parte del sistema della tracciabilità del farmaco del Ministero della salute, da cui risulta che taluni medicinali oggetto dei surriferiti comunicati sono stati commercializzati nel territorio nazionale entro la data del 6 luglio 2012;

Viste le note prot. n. AIFA/V&A/P/55043 del 6 giugno 2012 e prot. n. AIFA/V&A/P/124661 del 14 novembre 2012 relative al medicinale Pipeacid AIC n. 024828;

Viste le note n. prot. AIFA/V&A/P/55031 del 6 giugno 2012 e n. prot. AIFA/V&A/P/124658 del 14 novembre relative al medicinale Zalain AIC n. 033972;

Considerato che, secondo quanto disposto dal d.lgs. 219/06 e successive modifiche e integrazioni art. 38, commi 5, 6 e 7, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

1. I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data del 6 luglio 2012 ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2012

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO

AIC	Denominazione medicinale	Titolare AIC	Decadenza AIC
024481	CEPHOS	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	06/07/2012
024187	DURACEF	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	06/07/2012
029050	LAZINAX	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	06/07/2012
023013	PARADROXIL	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	06/07/2012
024828	PIPEACID	ALTERNA FARMACEUTICI S.R.L.	06/07/2012
029639	SULFACETAMIDE SODICA BAUSCH & LOMB-IOM (GIA' SULFACETAMIDE SODICA)	BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A.	06/07/2012
033972	ZALAIN	FERRER INTERNACIONAL S.A.	06/07/2012

12A12753

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 21 novembre 2012.

Avvio del procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), per l'anno 2011. (Delibera n. 552/12/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 21 novembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - Supplemento ordinario n. 154;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - Supplemento ordinario n. 150, così come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

Vista la delibera n. 456/11/CONS del 22 luglio 2011, recante «Modifiche e integrazioni alla disciplina dei tempi dei procedimenti, approvata con delibera n. 401/10/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 agosto 2011 n. 189 - Supplemento ordinario n. 191;

Considerato che il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR) nello stabilire, al comma 9, che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), «i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni», assegna all'autorità il compito di verificare l'osservanza del suddetto limite del 20%, procedendo annualmente alla valutazione delle dimensioni economiche del SIC;

Considerato che il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nell'assegnare all'Autorità il compito della valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni individua, all'art. 2, comma 1, lettera *s)*, le specifiche «aree di attività economica» che compongono il SIC e all'art. 43, comma 10, le specifiche «voci di ricavo» da considerare ai tini della valorizzazione del SIC;

Udita la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. È avviato il procedimento istruttorio avente ad oggetto la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni per l'anno 2011 e la verifica dell'osservanza del limite del 20% di cui all'art. 43, comma 9, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Iorio, della direzione analisi dei mercati, concorrenza e studi.

3. Il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 21 novembre 2012

Il Presidente: CARDANI

12A12774

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Finasteride Teva Italia», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 204/2012 del 10 ottobre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento FR/H/0347/001/R/001

Medicinale: FINASTERIDE TEVA ITALIA.

Confezioni:

038791012/M "5 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791024/M "5 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791036/M "5 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791048/M "5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791051/M "5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791063/M "5 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791075/M "5 mg compresse rivestite con film" 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL (confezione ospedaliera);

038791087/M "5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791099/M "5 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791101/M "5 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791113/M "5 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791125/M "5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791137/M "5 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

038791149/M "5 mg compresse rivestite con film" 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL,

con scadenza il 2 ottobre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12726

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Risperidone Actavis», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 203/2012 del 10 ottobre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento SE/H/0681/003-006/R/001

Medicinale: RISPERIDONE ACTAVIS.

Confezioni:

037875010/M "1 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875022/M "1 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875034/M "1 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875046/M "1 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875059/M "1 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875061/M "1 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875073/M "1 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875085/M "1 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875097/M "1 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875109/M "1 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in flacone HDPE;

037875111/M "1 mg compresse rivestite con film" 500 compresse in flacone HDPE;

037875123/M "2 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875135/M "2 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875147/M "2 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875150/M "2 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875162/M "2 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875174/M "2 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875186/M "2 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875198/M "2 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875200/M "2 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875212/M "2 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in flacone HDPE;

037875224/M "2 mg compresse rivestite con film" 500 compresse in flacone HDPE;

037875236/M "3 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875248/M "3 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875251/M "3 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875263/M "3 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875275/M "3 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875287/M "3 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875299/M "3 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875301/M "3 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875313/M "3 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875325/M "3 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in flacone HDPE;

037875337/M "3 mg compresse rivestite con film" 500 compresse in flacone HDPE;

037875349/M "4 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875352/M "4 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875364/M "4 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875376/M "4 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875388/M "4 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875390/M "4 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875402/M "4 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875414/M "4 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875426/M "4 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037875438/M "4 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in flacone HDPE;

037875440/M "4 mg compresse rivestite con film" 500 compresse in flacone HDPE;

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC ehf.

Procedura Mutuo Riconoscimento SE/H/0681/003-006/R/001 con scadenza il 22/06/2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12727

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Zolpidem Ratiopharm», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 202/2012 del 10 ottobre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento NL/H/0268/002/R/002

Medicinale: ZOLPIDEM RATIOPHARM.

Confezioni:

037681018/M "10 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PVC/ PVDC/AL;

037681020/M "10 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/ PVDC/AL;

037681032/M "10 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister PVC/ PVDC/AL;

037681044/M "10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/ PVDC/AL;

037681057/M "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/ PVDC/AL;

037681069/M "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/ PVDC/AL;

037681071/M "10 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/ PVDC/AL;

037681083/M "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/ PVDC/AL;

037681095/M "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore HDPE;

037681107/M "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore HDPE;

037681119/M "10 mg compresse rivestite con film" 500 compresse in contenitore HDPE.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH.

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/0268/002/R/002 con scadenza il 26 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12728

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Elidoxil», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 201/2012 del 10 ottobre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento SE/H/0698/001/R/001

Medicinale: ELIDOXIL.

Confezioni:

040472019/M "40 mg/g crema" tubo in alluminio da 5 g;

040472021/M "40 mg/g crema" tubo in alluminio da 10 g;

040472033/M "40 mg/g crema" tubo in alluminio da 20 g;

040472045/M "40 mg/g crema" tubo in alluminio da 30 g;

040472058/M "40 mg/g crema" tubo in alluminio da 40 g;

040472060/M "40 mg/g crema" tubo in alluminio da 50 g.

Titolare A.I.C.: Scharper S.p.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento SE/H/0698/001/R/001 con scadenza il 27 aprile 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12729

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Epilam», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV N. 206/2012 del 10 ottobre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento PT/H/0184/001-004/R/001

Medicinale: EPILAM.

Confezioni:

039161017/M "25 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/AL

039161029/M "50 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/AL

039161031/M "25 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/AL

039161043/M "50 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/AL

039161056/M "100 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/AL

039161068/M "100 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/AL

039161070/M "200 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/AL

039161082/M "200 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/AL

039161094/M "25 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/AL

039161106/M "50 mg compresse" 56 compresse in blister PVC/AL

039161118/M "100 mg compresse" 56 compresse in blister PVC/AL

039161120/M "200 mg compresse" 56 compresse in blister PVC/AL

Titolare AIC: Biomedica Foscama Group S.p.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento PT/H/0184/001-004/R/001

con scadenza il 11/05/2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12733

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Venlafaxina Alter», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV N. 205/2012 del 10 ottobre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento DK/H/1247/002-003/R/001

Medicinale: VENLAFAXINA ALTER.

Confezioni:

038465011/M "75 mg capsule rigide a rilascio modificato" 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038465023/M "75 mg capsule rigide a rilascio modificato" 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038465035/M "150 mg capsule rigide a rilascio modificato" 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038465047/M "150 mg capsule rigide a rilascio modificato" 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038465050/M "75 mg capsule rigide a rilascio modificato" 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038465062/M "75 mg capsule rigide a rilascio modificato" 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

038465074/M "150 mg capsule rigide a rilascio modificato" 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL

Titolare AIC: Laboratori Alter s.r.l.

Procedura Mutuo Riconoscimento DK/H/1247/002-003/R/001

con scadenza il 05/09/2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12734

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Ambisome».

Estratto determinazione V&A/1806 del 21 novembre 2012

Titolare AIC: Gilead Sciences S.r.l. (codice fiscale n. 11187430159) con sede legale e domicilio fiscale in via Marostica, 1 - 20146 Milano Italia.

Medicinale: AMBISOME

Variazione AIC: proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale AMBISOME, possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a decorrere dal 16 novembre 2012, scadenza del termine del periodo precedentemente concesso con la determinazione per modifica stampati V&A/700 del 18 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2012, senza ulteriore proroga;

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12752

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Priligy».

Estratto determinazione V&A/1804 del 21 novembre 2012

Medicinale: PRILIGY

Confezioni:

039041013 «30 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC-PE-PVDC/ALU;

039041025 «30 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC-PE-PVDC/ALU;

039041037 «60 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC-PE-PVDC/ALU;

039041049 «60 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC-PE-PVDC/ALU;

039041052 «30 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC-PE-PVDC/ALU;

039041064 «30 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC-PE-PVDC/ALU;

039041076 «60 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC-PE-PVDC/ALU;

039041088 «60 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC-PE-PVDC/ALU.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0718/001-002/11/012.

Tipo di modifica: C.1.z) Altra variazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1 e 5.2 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180 giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12754

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Enalapril Almus» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 209/2012 del 10 ottobre 2012

Medicinale: ENALAPRIL ALMUS.

Confezioni:

036595 015 - 5 mg compresse, 28 compresse divisibili

036595 027 - 20 mg compresse, 14 compresse divisibili

Titolare A.I.C.: ALMUS S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 4 dicembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione (codice pratica N1B/2011/241) relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A12760

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Neopridimet» soluzione orale.

Provvedimento n. 867 del 9 novembre 2012

Medicinale veterinario NEOPRIDIMET soluzione orale, 200 mg+40mg/ml, per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli

Confezioni :

flacone da 1 litro - A.I.C. numero 102364015;

tanica da 5 litri - A.I.C. numero 102364027;

tanica da 10 litri - A.I.C. numero 102364039.

Titolare A.I.C.: FATRO Spa con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna), Via Emilia 285 – codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB – B.II.e.1 b.1 – richieste nuove confezioni.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguente nuove confezioni:

bag in box da 5 litri - A.I.C. numero 102364041;

bag in box da 10 litri - A.I.C. numero 102364054.

La validità delle nuove confezioni è conforme a quelle attualmente autorizzate.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12718

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio medicinale veterinario «Ringer lattato con glucosio».

Provvedimento n. 922 del 14 novembre 2012

Medicinale veterinario RINGER LATTATO CON GLUCOSIO.

Tutte le confezioni A.I.C. n. 102740.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese, con sede in via Cassia Nord n. 351 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena) - codice fiscale 00050110527.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA - A.7 - soppressione sito responsabile del rilascio dei lotti.

Si autorizza la soppressione del sito di seguito indicato che effettua operazioni di rilascio dei lotti del prodotto finito: Infosint SA, 7744 Campocologno (Svizzera).

La produzione ed il rilascio dei lotti del prodotto finito sono ora effettuate esclusivamente dal sito: Industria Farmaceutica Galenica Senese Srl, con sede in via Cassia Nord n. 351 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12755

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Proposure», 10 mg/ml emulsione iniettabile per infusione per cani e gatti.

Decreto n. 203 del 9 novembre 2012

Medicinale veterinario PROPOSURE 10 mg/ml emulsione iniettabile per infusione per cani e gatti.

Titolare A.I.C: Merial Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 16 - Milano - codice fiscale 00221300288.

Produttore responsabile rilascio lotti: Corden Pharma, via Dell'Industria n. 3 - Caponago (MB).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 5 flaconi da 20 ml cad. - A.I.C. n. 104502012;

scatola contenente 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104502024;

scatola contenente 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104502036.

Composizione: 1 ml di contiene:

principio attivo: Propofol 10 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

nel cane e nel gatto, anestesia generale a breve durata d'azione con un periodo di recupero breve. Per interventi di breve durata, della durata massima di circa 5 minuti;

per l'induzione e il mantenimento dell'anestesia generale mediante somministrazione di dosi incrementali del prodotto, fino al raggiungimento dell'effetto;

per l'induzione dell'anestesia generale, quando il mantenimento è ottenuto mediante anestetici inalatori. «Proposure» è particolarmente indicato nei casi in cui è necessario un rapido risveglio post-operatorio.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo la prima apertura è stata dimostrata una stabilità chimico-fisica del prodotto di 24 ore se conservato a temperatura non superiore a 25 °C ed al riparo dalla luce, mentre da un punto di vista microbiologico il prodotto va usato immediatamente. Comunque la responsabilità della conservazione e dell'impiego del prodotto dopo prima apertura è dell'utilizzatore finale.

Regime di dispensazione: la somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico- veterinaria in triplice copia non ripetibile

Efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12756

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ceftiosan» 50 mg/ml sospensione iniettabile per suini e bovini.

Provvedimento n. 865 del 9 novembre 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0148/001/IA/001

Oggetto: medicinale veterinario CEFTIOSAN 50 mg/ml sospensione iniettabile per suini e bovini.

Confezioni:

scatola 6 flaconi vetro da 250 ml - A.I.C. n. 104270018;

scatola 1 flacone vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104270020;

scatola 12 flaconi vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104270032;

scatola 1 flacone vetro da 250 ml - A.I.C. n. 104270044.

Titolare A.I.C.: Alfasan Nederland BV, con sede in Kuipersweg - 3449 JA Woerden - Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento: modifica del RCP e del foglietto illustrativo secondo procedura di Referral (articoli 34 e 35 direttiva n. 2001/82).

Si autorizzano le modifiche del RCP e del foglietto illustrativo a seguito del Referral (EMEA/V/A/070) su tutti i medicinali veterinari per uso sistemico (orali e parenterali) contenenti cefalosporine di 3° e 4° generazione da somministrare ad animali da reddito.

Le modifiche impattano sui seguenti punti del RCP e corrispondenti punti del foglietto illustrativo:

4.2 Indicazioni per l'impiego specificando le specie di destinazione

Aggiungere la seguente frase per il trattamento della componente batterica della metrite acuta postpartum: «L'indicazione è limitata ai casi in cui il trattamento con altri antimicrobici non ha avuto risultati»;

4.3 Controindicazioni

Aggiungere la seguente frase: «Non utilizzare nel pollame (comprese le uova) a causa del rischio di diffusione di resistenze antimicrobiche nell'uomo»;

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Aggiungere la seguente frase: «Ceftiosan seleziona ceppi resistenti come batteri vettori di betalattamasi a spettro esteso (ESBL) e può costituire un rischio per la salute umana se questi ceppi si diffondono nell'uomo, per esempio tramite gli alimenti. Per questa ragione, Ceftiosan deve essere limitato al trattamento di condizioni cliniche che hanno risposto o che si ritiene possano rispondere scarsamente (si fa riferimento a casi molto acuti in cui il trattamento deve essere iniziato senza diagnosi batteriologica) al trattamento di prima linea. Durante l'uso del prodotto, è necessario attenersi ai regolamenti ufficiali, nazionali e regionali, sull'uso di prodotti antimicrobici. Un impiego più frequente, incluso un utilizzo di tale prodotto diverso dalle istruzioni fornite nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, può condurre a un aumento della prevalenza di tali resistenze. Ove possibile, Ceftiosan deve essere utilizzato esclusivamente sulla base di test di sensibilità.

Ceftiosan è destinato al trattamento di singoli animali. Non utilizzare per la prevenzione di malattie o come parte di programmi sanitari per allevamenti. Il trattamento di gruppi di animali deve essere rigorosamente limitato a epidemie in corso secondo le condizioni d'uso approvate.

Non utilizzare come profilassi in caso di placenta ritenuta».

L'adeguamento delle confezioni in commercio deve avvenire entro i termini previsti dal decreto dirigenziale 17 febbraio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2012) e successiva rettifica.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A12757

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 04/12 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 28 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0016956/MA004.A007/PSIC-L-46 del 20 novembre 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 04/12 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 28 settembre 2012, concernente modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ai fini dell'adeguamento della normativa dell'Ente all'art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

12A12748

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla «Fideuram Fiduciaria S.p.A.», in Roma.

Con D.D. 14 novembre 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto ministeriale 16 luglio 1987, alla Società «Fideuram Fiduciaria S.p.A.», con sede legale in Roma (RM), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 07573820581, deve intendersi riferita alla «Fideuram Fiduciaria S.p.A.», con sede legale in Torino, a seguito della variazione della sede legale.

12A12721

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «F.F. Finanziaria Fiduciaria s.r.l.», in Milano.

Con D.D. 21 novembre 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata con decreto interministeriale 15 dicembre 1986, modificato in data 23 aprile 1997 e 28 aprile 2004, alla società «F.F. Finanziaria Fiduciaria s.r.l.», con sede legale in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 07870780157, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

12A12722

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fingemma s.r.l.», in Bergamo.

Con D.D. 21 novembre 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata con decreto interministeriale 16 aprile 1987, modificato in data 25 giugno 1988,18 agosto 1993 e 11 settembre 1996, alla società «Fingemma s.r.l.», con sede legale in Bergamo (BG), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 07549880586, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

12A12723

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 122 del 14 novembre 2012.

Il Presidente della regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 122 del 14 novembre 2012 ha approvato il progetto preliminare per la realizzazione degli interventi previsti nel masterplan - programma di rilocalizzazione degli edifici pubblici siti in zona a rischio idraulico ex area ferroviaria di Aulla - avvio realizzazione scuole Lotto I e Lotto II primo stralcio;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del Presidente" e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 26 novembre 2012, parte prima.

12A12777

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-286) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.